

Il controllo attraverso scanner, atto ad accertare l'eventuale presenza - nelle borse o analoghi contenitori introdotti all'interno dell'edificio di Palazzo GRIMANI, sede della Corte di Appello e della Procura Generale - di strumenti atti da offendere o armi e la verifica dei documenti di identificazione personale (dei tesserini attestanti la qualifica di avvocato e/o di praticante, in particolare, per i legali / attività sostituita per i magistrati ed il personale dall'utilizzo del badge) avvengono esclusivamente per motivi di sicurezza, finalizzata ad assicurare l'incolumità di tutti coloro che vengono a trovarsi all'interno del palazzo di giustizia; ciò, in forza della originaria disposizione assunta con provvedimento di data 20 febbraio 2017, n. 19/2017 provv., a firma congiunta del Procuratore Generale della Repubblica di VENEZIA dott. CONDORELLI e del Presidente della Corte di Appello di VENEZIA, dott. BAZZO; il tutto assunto in coerenza con il disposto del D.M. 28 ottobre 1993, in tema di sicurezza e vigilanza degli edifici sede di Uffici Giudiziaria come "rivisitato e chiarito" con la circolare 4/94 del Ministero medesimo, ed in rapporto alle determinate assunte dalla Commissione Permanente presieduta dal sig. Presidente della Corte di Appello; in ulteriore sintonia generale - tra l'altro - con le disposizioni contemplate nel D.Lgv. n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. modif. e segnatamente *in primis* gli artt. 13 comma 5 lett. a) e 24 comma 1, lett. e) l.cit.- (è appena il caso di richiamare episodi di cronaca nazionale e, per quanto meno gravi, anche locale - un congiunto della vittima di un omicidio colposo ha, in tempi recenti, all'esito di una pronuncia non condivisa, rivolto frasi minatorie alla Corte)-

Le disposizioni sono poi state oggetto di integrazione/chiarimento con successive note del sig. Procuratore Generale di data 6 aprile, 31 maggio e 16 giugno del 2017 -

Risulta chiarito che, al fine di non pregiudicare il tempestivo accesso dei legali, interessati alla celebrazione delle udienze, negli orari che approssimativamente intercorrono tra le ore 08,45 e le ore 09,45 sarà data precedenza agli stessi, rispetto ad altra utenza, ma senza che ciò comporti modifica nella esecuzione delle consuete prassi di controllo; sarà ovviamente affidato alla sensibile attenzione degli operatori della vigilanza - ad esempio - il non reiterare controlli nei confronti dei legali (specie se conosciuti) che abbiano già avuto accesso agli uffici e ne fuoriescano per motivi legati alla scansione temporale dei processi o per altre analoghe ragioni, rientrando poi negli uffici onde partecipare alle udienze per le quali sono officiati (o magari in sostituzione di altri avvocati, ad esempio, per la lettura di un dispositivo e simili) -

Come noto la più recente giurisprudenza di legittimità - a proposito della "borsa dell'avvocato", da intendersi come "appendice dello studio" - ne considera preclusa la perquisizione se non nelle complesse forme di legge (artt. 103 c.p.p.); ciò, tuttavia, non sembra impedirne la verifica complessiva del contenuto, tramite scanner ottico, senza aprirla e tanto meno prendere cognizione del contenuto documentale, al solo fine di verificare la presenza di oggetti astrattamente idonei ad essere considerati come "arma o strumento atto ad offendere" dei quali possa risultare non giustificato, in tutto od in parte, il portatore (cfr. in tale senso Cassaz. Sez. 5[^] penale, sentenza n. 8031 del 20 febbraio 2017) -

Si confida, quindi, nella cortese collaborazione degli esponenti obiettivo dell'esercizio sereno e proficuo della giurisdizione-



forense stante il condiviso

IL PROCURATORE GENERALE REGGENTE
L'AVVOCATO GENERALE
GIANCARLO RUGGICORE